

PS12805 - DIOR-SOSTENIBILITÀ

Provvedimento n. 31548

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 maggio 2025;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, "Codice del consumo");

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie", adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411 (di seguito, "Regolamento");

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa", adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356 (di seguito, "Nuovo Regolamento");

VISTA la comunicazione del 9 luglio 2024, con cui è stato avviato il procedimento PS12805 nei confronti delle società Christian Dior Couture S.A., Christian Dior Italia S.r.l. e Manufactures Dior S.r.l.;

VISTO il proprio provvedimento del 9 luglio 2024, con il quale è stato disposto l'accertamento ispettivo, ai sensi dell'articolo 27, commi 2 e 3, del Codice del consumo, presso le sedi, anche secondarie, i locali e gli uffici di Christian Dior Italia S.r.l. e delle società da essa controllate;

VISTA la comunicazione del 23 gennaio 2025, con cui il termine di conclusione del procedimento è stato prorogato al 4 aprile 2025, in considerazione degli adempimenti istruttori e procedurali volti ad assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa;

VISTA la comunicazione del 19 marzo 2025, con cui il termine di conclusione del procedimento è stato prorogato al 14 maggio 2025, in considerazione degli adempimenti istruttori e procedurali volti ad assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 25 ottobre 2024, con la quale le società Christian Dior Couture S.A., Christian Dior Italia S.r.l. e Manufactures Dior S.r.l. hanno presentato, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10 del Regolamento, una proposta di impegni, successivamente integrata in data 30 ottobre 2024, in data 7 marzo 2025 e, da ultimo, nella versione definitiva e consolidata, in data 12 marzo 2025;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. La società Christian Dior Couture S.A. (di seguito, "Dior SA"), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del consumo, gestisce il sito *internet* <https://www.dior.com/it> (di seguito, "Sito Dior"), sul quale è possibile acquistare, principalmente, articoli di abbigliamento, accessori, prodotti tessili, calzature e relativi accessori. Dior SA fa capo al Gruppo LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE (di seguito, "Gruppo LVMH").

2. La società Christian Dior Italia S.r.l. (di seguito, "Dior Italia"), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del consumo, è attiva nel commercio, vendita e *marketing*, e nella creazione e produzione, principalmente, di articoli di abbigliamento, accessori, prodotti tessili, calzature e relativi accessori. Dior Italia è controllata al 100% da Dior SA.

3. La società Manufactures Dior S.r.l. (di seguito, "MD" e, congiuntamente con Dior SA e Dior Italia, "Dior" o "Professionisti"), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del consumo, è attiva nello sviluppo, creazione, produzione e vendita, principalmente, di calzature e articoli di pelletteria, prodotti di abbigliamento e relativi accessori. MD è controllata al 100% da Dior Italia.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

4. Il procedimento concerne la condotta dei Professionisti consistente nell'aver reso dichiarazioni etiche e di responsabilità sociale non veritiere. Ciò in quanto Dior, secondo la prospettazione dell'avvio di istruttoria, avrebbe affidato, direttamente o indirettamente, la produzione di alcuni dei suoi articoli di pelletteria a opifici che impiegavano manodopera con salari inadeguati, orari di lavoro oltre i limiti di legge e condizioni sanitarie e di sicurezza insufficienti, in contrasto con le dichiarazioni etiche e di responsabilità sociale adottate.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

I.1. L'iter del procedimento

5. In relazione alle condotte descritte, è stato comunicato l'avvio del procedimento istruttorio n. PS12805 a Dior Italia e MD in data 16 luglio 2024 e a Dior SA in data 19 luglio 2024.
6. Contestualmente alla comunicazione di avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica commerciale in esame, è stata formulata una richiesta di informazioni ai Professionisti, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, del Codice del consumo e dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento.
7. In data 16 e 17 luglio 2024 sono stati svolti accertamenti ispettivi presso alcune sedi di Dior Italia e di MD, sua controllata.
8. In data 25 luglio 2024 i Professionisti hanno risposto a una richiesta di informazioni formulata nel corso delle attività ispettive.
9. In data 26 luglio 2024 Professionisti hanno chiesto una proroga dei termini per chiedere la riservatezza e lo stralcio della documentazione acquisita nel corso delle attività ispettive, rispondere alle richieste di informazioni, presentare memorie difensive nonché eventuali impegni. In data 5 settembre 2024, inoltre, i Professionisti hanno chiesto un'ulteriore proroga dei termini per chiedere la riservatezza e lo stralcio della documentazione acquisita nel corso delle attività ispettive e per rispondere alle richieste di informazioni e presentare memorie difensive.
10. I Professionisti hanno avuto accesso agli atti del procedimento in data 5 settembre 2024, hanno risposto alla richiesta di informazioni in data 1° ottobre 2024 e sono stati sentiti in audizione in data 28 ottobre 2024 e 3 febbraio 2025.
11. Inoltre, in data 1° ottobre 2024 e 24 gennaio 2025 i Professionisti hanno presentato memorie infra-procedimentali e, in data 25 ottobre 2024, hanno presentato una proposta di impegni, integrata¹, nella versione definitiva e consolidata, in data 12 marzo 2025, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 9 del Regolamento nonché dell'articolo 10 del Nuovo Regolamento.
12. In data 20 marzo 2025 è stata comunicata alla Parte la chiusura della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Nuovo Regolamento.
13. In data 3 aprile 2025 è stata trasmessa alla *Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes* francese una richiesta, ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di attuazione della Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società di informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, per chiederle se intendesse adottare provvedimenti rispetto alla condotta oggetto del procedimento.
14. In data 28 aprile 2025 è stata trasmessa alla Commissione europea e alla *Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes* francese una comunicazione di notifica dell'intenzione di adottare un provvedimento rispetto alla condotta oggetto del procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b), del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di attuazione della Direttiva 2000/31/CE.
15. In data 9 maggio 2025 è pervenuto il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

I.2. Gli impegni dei Professionisti

16. Con nota pervenuta da ultimo, nella versione definitiva e consolidata, in data 12 marzo 2025, i Professionisti hanno presentato la seguente proposta di impegni, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10 del Nuovo Regolamento, trasmettendone la versione non confidenziale in data 4 aprile 2025.

Impegno I - "Modifiche al sito di Dior per aumentare la trasparenza in merito alla sostenibilità nella Filiera Produttiva"

Dior si impegna a modificare la pagina del proprio sito *internet* dedicata alla sostenibilità (https://www.dior.com/it_it/fashion/news-savoir-faire/folder-novita-ed-eventi/dior-sustainability) precisando il contenuto delle dichiarazioni etiche e di responsabilità sociale. In particolare, Dior si impegna a intervenire sulle informazioni relative, tra l'altro, all'organizzazione della produzione di MD, agli *standard* etici e legali imposti ai fornitori e al funzionamento del sistema di *audit* di MD.

Rispetto all'organizzazione della produzione, Dior, tra l'altro, indicherà:

- di far ricorso a laboratori terzi, riportando i criteri di selezione, valutazione e controllo applicati;
- che tali laboratori sono soggetti a *audit* regolari;
- che ove un laboratorio dovesse violare gli *standard* etici e legali imposti da Dior, i Professionisti interverranno con la massima severità attivando tutti gli strumenti contrattuali a loro disposizione.

Con riguardo al tenore delle dichiarazioni etiche rese, i Professionisti indicheranno, tra l'altro, che:

- "il perseguimento degli obiettivi di responsabilità sociale di Dior è un percorso di, ed in, costante progressione e perfezionamento, a maggior ragione quando coinvolge soggetti terzi";
- MD "si impegna a selezionare e controllare regolarmente i propri laboratori e fornitori con l'obiettivo di ridurre il rischio di possibili violazioni della legislazione di riferimento e dei principi etici imposti con le Condizioni Generali di Acquisto e il Codice di Condotta dei Fornitori";

¹ [Successivamente ad integrazioni del 30 ottobre 2024 e 7 marzo 2025.]

– *“in caso di non-compliance, MD reagisce prontamente chiedendone l’immediata interruzione al laboratorio o fornitore terzo interessato o, nei casi più gravi, risolvendo il rapporto contrattuale con quest’ultimo”.*

Infine, con riferimento ai controlli presso i laboratori della propria filiera produttiva, Dior:

– riporterà il numero di *audit* svolti nel corso di ciascun anno solare a partire dal 2025;

– indicherà la tipologia di *audit* svolto; e

– darà conto degli esiti di tali *audit* in forma aggregata, *“indicando in particolare (a) quanti audit hanno portato a un esito positivo (caratterizzato dall’assenza di rilievi o, comunque, da rilievi solamente marginali) e (b) quanti hanno invece portato a un esito non soddisfacente e hanno pertanto richiesto la tempestiva adozione di azioni volte a sanare le irregolarità riscontrate”.*

Tale impegno sarà attuato entro due mesi dalla notifica del presente provvedimento.

Impegno II - “Rafforzamento dell’attuale processo di selezione e audit dei fornitori di MD”

Dior si impegna a rafforzare il proprio processo di selezione e *audit* dei fornitori di MD, in primo luogo introducendo delle nuove tipologie di *audit* in aggiunta a quelle esistenti e, inoltre, creando un nuovo reparto all’interno di MD per gestire e supervisionare tale attività di *auditing* che comprende anche i piani rimediali eventualmente imposti ai fornitori. Ancora, Dior si impegna a sviluppare una piattaforma digitale interna per caricare, archiviare e monitorare *“tutti i dati e documenti necessari a verificare il rispetto da parte dei laboratori degli standard etici e legali applicabili”.* Infine, i Professionisti si impegnano ad aggiornare la Condizioni Generali di Acquisto al fine di *“rendere ancora più chiari e trasparenti i diritti e doveri dei fornitori e dei sub-fornitori di MS, inclusi quelli in materia di rispetto della legalità e degli standard etici”* nonché a modificare la composizione dell’Organismo di Vigilanza 231 e del Collegio Sindacale.

Tale impegno sarà attuato entro due mesi dalla notifica del presente provvedimento.

Impegno III - “Sostegno attivo alla promozione degli standard etici nella filiera produttiva del made in Italy”

Dior si impegna a supportare specifiche iniziative *“volte all’identificazione delle vittime di sfruttamento lavorativo e all’accompagnamento verso percorsi dedicati di protezione, formazione, assistenza e inclusione socio-lavorativa, che vadano a beneficio di tutti quei lavoratori esposti a condizioni di impiego irregolari (ivi inclusi quelli dei laboratori delle varie filiere produttive di settore coinvolte nelle indagini della Procura e Tribunale di Milano, a prescindere dal brand di riferimento e/o dalla circostanza che una qualsiasi autorità abbia o meno avviato un procedimento istruttorio), purché regolarmente presenti sul territorio e quindi in grado di prestare legittimamente la propria attività (‘Iniziative’)”.*

A tal fine, Dior:

a) *“individuerà una o più organizzazioni o enti, di natura pubblica o privata, indipendenti da Dior e di comprovata esperienza e competenza, che si facciano carico di predisporre ed attuare progetti concreti per realizzare le Iniziative”;*

b) otterrà dai soggetti di cui al punto precedente l’impegno a eseguire una rendicontazione periodica delle attività svolte e degli esiti concreti conseguiti e a garantire un’ampia partecipazione alle Iniziative;

c) finanzia le Iniziative con una somma pari a due milioni di euro, da erogarsi entro un periodo massimo di cinque anni dalla chiusura del presente procedimento. Rispetto a tale somma Dior non chiederà alcun beneficio fiscale.

Per dare concreta attuazione a tale impegno, Dior invierà entro quattro mesi dalla notifica del presente procedimento una relazione *“volta a illustrare: (i) le specifiche Iniziative di destinazione delle somme sopra indicate, (ii) le organizzazioni o gli enti promotrici delle stesse; (iii) gli importi destinati a ciascuna singola Iniziativa e (iv) la tempistica di corresponsione degli importi”.*

Impegno IV - Istituzione di una nuova funzione aziendale

Dior si impegna a istituire presso MD una nuova funzione aziendale - *“che riporterà in ultima istanza a Christian Dior Couture S.A. al fine di garantire l’indipendenza del proprio operato rispetto alle attività produttive basate in Italia”* - con i compiti di:

– *“verificare e monitorare l’osservanza del Codice di Condotta di LVMH, del Codice di Condotta dei Fornitori di LVMH e della normativa applicabile da parte di MD e delle sue controllate (comprese le joint ventures);*

– *segnalare periodicamente all’Organismo di Vigilanza 231 di MD eventuali violazioni o carenze delle procedure esistenti;*

– *partecipare quale membro permanente del Comitato Valutazione Fornitori di MD nella procedura di qualifica degli stessi;*

– *supportare MD nell’esecuzione degli audit sui fornitori (eventualmente anche mediante la sua partecipazione diretta agli stessi) al fine di garantirne una piena adesione agli obiettivi di compliance aziendale;*

– *supportare MD nella piena e corretta attuazione del proprio modello 231, di concerto con l’Organismo di Vigilanza, eseguendo controlli interni e adottando tutte le procedure e i protocolli che si riveleranno utili alla riduzione dei rischi reato e al perseguimento dei valori etici promossi da Dior e dal Gruppo LVMH;*

– *redigere un rapporto annuale sulle attività svolte nei 12 mesi precedenti, di cui verrà fornita copia all’AGCM almeno 30 giorni prima della relativa adozione”.*

Tale impegno sarà attuato entro tre mesi dalla notifica del presente provvedimento.

Impegno V - Formazione interna e esterna

“Dior organizzerà almeno due volte l’anno seminari ad hoc destinati alle funzioni interne attive in Italia che si occupano del marketing, di comunicazione e media, aventi a oggetto la normativa a tutela dei consumatori e la prassi applicativa dell’AGCM, con un focus specifico sulle dichiarazioni commerciali in materia di standard etici e sull’importanza di rispettare gli standard legali ed etici in tutta la filiera.

Dior si impegna altresì a organizzare almeno due volte l’anno attività di formazione in favore dei fornitori esterni e dei relativi sub-fornitori tese a illustrare in dettaglio la disciplina in materia di diritto del lavoro e sicurezza sul lavoro nonché i principi etici previsti dal Codice di Condotta dei Fornitori, così contribuendo alla più ampia diffusione della conoscenza di queste materie da parte della propria Filiera Produttiva”.

Tale impegno sarà attuato entro tre mesi dalla notifica del presente provvedimento.

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

17. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso la rete *internet*, in data 11 aprile 2025 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice del consumo.

18. Con delibera n. 108/25/CONS del 30 aprile 2025 pervenuta in data 9 maggio 2025, la suddetta Autorità ha espresso il proprio parere, limitando le proprie valutazioni all’attitudine dello specifico mezzo di comunicazione, utilizzato per diffondere la pratica commerciale, a incidere e amplificare l’eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica.

19. In particolare, la suddetta Autorità, considerato che *“il mezzo di comunicazione e acquisto utilizzato, in relazione al servizio offerto dalle Società, risulta idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori che, sulla base delle informazioni lette nei siti/app utilizzati dalle Società, potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità delle modalità di promozione e vendita utilizzate”*, ha ritenuto che *“nel caso di specie Internet sia uno strumento di comunicazione idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale rispetto alla quale è richiesto il parere a questa Autorità”*.

V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

20. L’Autorità ritiene che gli impegni proposti dai Professionisti, valutata la loro ammissibilità alla luce delle circostanze del caso di specie e di quanto emerso all’esito degli accertamenti ispettivi, siano idonei a sanare i possibili profili di illegittimità della pratica commerciale contestata nella comunicazione di avvio del 9 luglio 2024, considerato che tengono conto di tutti i profili oggetto del procedimento e sono risolutivi delle relative problematiche. Su di un piano generale, si osserva che a fronte di dichiarazioni etico-sociali diffuse da una società, le quali sono idonee ad agganciare un numero di consumatori sempre crescente, attratto dai valori sociali promossi dai *brand*, lo *standard* di diligenza richiesto dalla disciplina consumeristica impone l’adozione di comportamenti volti a dare concreta e positiva attuazione agli impegni etici assunti, oltre il mero rispetto delle prescrizioni normative².

21. In primo luogo, risultano idonee le misure di cui all’Impegno I, dal momento che i Professionisti si impegnano ad aumentare la precisione delle informazioni relative alla filiera produttiva per articoli di pelletteria, stabilita in Italia, modificando la pagina del sito *internet www.dior.com* dedicata alla sostenibilità. Ciò avverrà attraverso l’indicazione, tra l’altro: (i) degli impianti produttivi di MD, delle modalità di gestione della produzione (sia interna che tramite laboratori esterni); (ii) degli *standard* etici e legali imposti ai fornitori e (iii) del numero di *audit* svolti, con i relativi esiti (in forma aggregata) e dell’adozione di eventuali azioni correttive. Tali misure consentono di circostanziare e precisare le informazioni sulla sostenibilità rese da Dior nei confronti dei consumatori, aumentandone chiarezza, accuratezza e specificità, coerentemente con i principi applicabili alle dichiarazioni etiche e di responsabilità sociale, delineati dalla Commissione europea nei citati Orientamenti.

22. Al contempo, con la misura di cui all’Impegno II, i Professionisti si impegnano, da un lato, a rafforzare le verifiche e i controlli/*audit* sui fornitori, anche creando un nuovo reparto aziendale dedicato alla gestione degli *audit* e una piattaforma digitale a ciò dedicati, e, dall’altro lato, ad aggiornare le Condizioni Generali di Acquisto, la composizione dell’Organismo di Vigilanza 231 e il Collegio Sindacale di MD.

23. Inoltre, attraverso le misure di cui all’Impegno IV, verrà creata un’ulteriore nuova funzione aziendale all’interno di MD, essenzialmente avente il compito di verificare e monitorare l’osservanza da parte di MD e delle sue controllate del Codice di Condotta di LVMH, del Codice di Condotta dei Fornitori di LVMH e della normativa applicabile da parte di

² *[Come indicato dalla Commissione europea negli Orientamenti sull’interpretazione e sull’applicazione della direttiva 2005/29/CE, “[i] professionisti devono [...] usare cautela nelle loro dichiarazioni etiche e relative alla responsabilità sociale delle imprese, che possono riguardare vari aspetti dei loro metodi operativi, ad esempio le condizioni di lavoro” [...]. Tali dichiarazioni, infatti, “sono diventate uno strumento di marketing utilizzato per rispondere alle crescenti aspettative dei consumatori riguardo al rispetto, da parte dei professionisti, delle norme etiche e sociali” e “possono influire sulla decisione di natura commerciale di un consumatore che deve scegliere tra due prodotti concorrenti di pari prezzo e qualità analoga.” (cfr. C/2021/9320 - GU C 526 del 29.12.2021, §. 2.3, enfasi originale).]*

MD, operando a stretto contatto con l'Organismo di Vigilanza di cui al D.lgs. n. 231/2001, segnalando allo stesso eventuali violazioni, e riportando in ultima istanza a Dior SA.

24. Di particolare rilevanza sono le misure di cui all'Impegno III, con le quali i Professionisti si impegnano a sostenere economicamente iniziative volte all'identificazione delle vittime di sfruttamento lavorativo e all'accompagnamento verso percorsi dedicati di protezione, formazione, assistenza ed inclusione socio-lavorativa. Ciò in quanto tali iniziative avranno come beneficiari lavoratori esposti a condizioni irregolari di impiego e includeranno i lavoratori delle varie filiere produttive di settore coinvolte in indagini della Procura e del Tribunale di Milano. A tal fine, Dior si impegna a sostenere economicamente le suddette iniziative, con la somma di due milioni di euro in cinque anni, e a ottenere dai promotori delle stesse una rendicontazione periodica delle attività svolte e degli esiti concreti conseguiti, anche con riferimento al numero di lavoratori interessati per ciascun anno di esecuzione dei relativi progetti.

25. Infine, in tale quadro articolato di misure, assume rilievo anche l'Impegno V con il quale, con l'obiettivo di far conoscere maggiormente ai propri fornitori e subfornitori la disciplina in materia di diritto del lavoro e sicurezza sul lavoro nonché i principi etici previsti dal Codice di Condotta dei Fornitori di LVMH, Dior si impegna a svolgere almeno due volte l'anno attività di formazione in loro favore. Inoltre, Dior si impegna a svolgere anche al proprio interno, in favore delle funzioni attive in Italia che si occupano del *marketing*, di comunicazione e media, attività di formazione, almeno due volte l'anno, aventi a oggetto la normativa a tutela dei consumatori e la prassi applicativa dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con un *focus* specifico sulle dichiarazioni commerciali in materia di *standard* etici e sull'importanza di rispettare tali *standard* in tutta la filiera.

26. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati delle società Christian Dior Couture S.A., Christian Dior Italia S.r.l. e Manufactures Dior S.r.l., nei termini sopra indicati, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza delle pratiche commerciali oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti delle società Christian Dior Couture S.A., Christian Dior Italia S.r.l. e Manufactures Dior S.r.l.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del Nuovo Regolamento, nei confronti delle società Christian Dior Couture S.A., Christian Dior Italia S.r.l. e Manufactures Dior S.r.l. gli impegni dalle stesse presentati, nella loro versione definitiva in data 12 marzo 2025, come descritti nella dichiarazione allegata, che costituisce parte integrante del provvedimento;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del Nuovo Regolamento;

c) che le società Christian Dior Couture S.A., Christian Dior Italia S.r.l. e Manufactures Dior S.r.l. informino l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera e, successivamente, presentino una relazione entro il trentuno gennaio dei successivi cinque anni dall'adozione della presente delibera, per dar conto delle attività svolte, degli esiti concreti conseguiti nonché della corresponsione degli importi, relativamente all'Impegno III.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Nuovo Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

a) i Professionisti non diano attuazione agli impegni assunti;

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto a uno o più elementi su cui si fonda la decisione;

c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalla Parte che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Serena Stella

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli